



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 12-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dodici** del mese di marzo, alle ore **17:05**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| N. | NOME | CARICA | PRESENZA |
|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 1. | TADDEI LUIGI | SINDACO | PRESENTE |
| 2. | PIRRI SANDRO | ASSESSORE | PRESENTE |
| 3. | IACHETTINI STEFANIA | ASSESSORE | PRESENTE |

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE RAFFAELA SILVESTRINI.

Il Sig. Luigi TADDEI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Cron. 115

Pubblicato dal 25-03-2019

Al 09-04-2019 per giorni 15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to VALLOCCHIA LUCIANA

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.23 in data 09.09.2014 e;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2018 sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2018

secondo il seguente prospetto:

| <i>Tipologia imponibile</i> | <i>Aliquota</i> |
|---|-----------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze | 2,3‰ |
| Altri immobili | 0 ‰ |
| Fabbricati rurali strumentali | 1 ‰ |

Visto che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016 all'articolo 1 comma 14 ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016 l'esclusione della Tasi delle abitazioni principali , in particolare il comma 14 punti a) e b) testualmente prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Dato atto che con il comma 14 della suddetta legge di stabilità anno 2016 è stato previsto di eliminare il campo di applicazione della TASI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- - Il decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019 che ha differito ulteriormente al 31/03/2019 il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

RICHIAMATO l'art 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 così come modificata dalla Legge di Bilancio 2018 che testualmente recita:” Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli art. 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui

agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a, decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Ritenuto pertanto di dover confermare per l'anno 2019 la medesima aliquota Tasi deliberata per l'anno 2018 per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali;

Ritenuto altresì necessario procedere all'individuazione dei seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, da coprire anche in quota parte attraverso il gettito Tasi 2019 così come appresso specificati:

| SERVIZI INDIVISIBILI | COSTI |
|---|-------------------|
| Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 37.620,00 |
| Parchi e verde pubblico | 26.500,00 |
| servizio anagrafe | 70.950,00 |
| Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 7.000,00 |
| Totale generale costi | 142.070,00 |
| Totale generale entrate (TASI) | 2.500,00 |
| Tasso di copertura | 1,76 |

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208 del 28/12/2015 confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2018 come indicate nella seguente tabella:

| <i>Tipologia imponibile</i> | <i>Aliquota</i> |
|--|-----------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze | Esente ex lege |
| Abitazioni principali e relative pertinenze <u>solo</u> categorie A1,A8,A9 | 2,3‰ |
| Altri immobili | 0 ‰ |
| Fabbricati rurali strumentali | 1‰ |

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI come dettagliato nel seguente prospetto:

| SERVIZI INDIVISIBILI | COSTI | |
|---|-------------------|-----|
| Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | 37.620,00 | |
| Parchi e verde pubblico | 26.500,00 | |
| servizio anagrafe | 70.950,00 | |
| Trasporti pubblici locali e servizi connessi | 7.000,00 | |
| Totale generale costi | 142.070,00 | |
| Totale generale entrate (TASI) | 2.500,00 | Di |
| Tasso di copertura | 1,76 | dar |

e atto che non sono state applicate riduzioni e/o detrazioni;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 09/09/2014 e smi;

Di inviare la presente deliberazione in via telematica per l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, e di non essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec;

Di dichiarare altresì con separata votazione palese espressa con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Leg.vo 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTATO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019..**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 15-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MARIANO FOFFO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 15-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MARIANO FOFFO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25-03-2019

Castel Sant' Angelo Lì 25-03-2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to LUCIANA VALLOCCHIA

E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Castel Sant' Angelo Lì 12-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFFAELA SILVESTRINI

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 12-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFFAELA SILVESTRINI
